



Aspetti fiscali della previdenza integrativa¹

Il regime fiscale della previdenza integrativa risente del sistema in base al quale è strutturato. Al compimento dell'età pensionabile il sottoscrittore percepirà una somma (montante) erogabile in forma di rendita o capitale pari ai contributi corrisposti nel corso della propria vita e ai risultati ottenuti nella gestione patrimoniale degli stessi.

Ne consegue che:

- 1) i contributi versati vengano ad essere dedotti dal reddito imponibile;
- 2) vengano tassati in capo al sottoscrittore percipiente unitamente al risultato finanziario

Deducibilità dei contributi previdenziali

Il bonus fiscale previsto per i sottoscrittori di strumenti previdenziali prevede una sostanziale equiparazione del trattamento riservato alla contribuzione destinata a forme pensionistiche collettive (fondi pensione chiusi o aperti, privi di fondo chiuso) o a forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti o polizze assicurative a carattere previdenziale).

Sostanzialmente sussiste quindi un plafond deducibile che corrisponde a:

- 5165 ²€

- 12% del reddito complessivo.

La deduzione (che si applica al reddito complessivo lordo), può essere pertanto del 12% del reddito complessivo ma non può mai eccedere i 5165 €.

Tutte le somme che vengono versate a titolo di contribuzione vanno conteggiate.

¹ Fonti bibliografiche: Il Fisco: *Disciplina fiscale della previdenza complementare*, allegato a Il Fisco, n. 23/2001; Donnini – Verzini, *Forme pensionistiche integrative*, n. 15/2002 pp. 2273 ss.; Dezzani, *Fondi pensione*, n. 29/2002 pp. 4611 e ss.; Dezzani, *La nuova previdenza complementare: le agevolazioni fiscali per il sottoscrittore*, n. 43/2002 pp. 6796 e ss.

² Lire 10 milioni

Più precisamente, se si tratta di lavoratori dipendenti, occorre aggiungere i contributi a carico del datore di lavoro (eccezion fatta per il TFR), nonché le quote eventualmente accantonate dal datore in fondi di previdenza interni.

Rispetto a coloro che siano percettori di redditi di lavoro dipendente, occorre considerare un ulteriore limite rappresentato dal doppio della quota di TFR destinata alla forma collettiva prevista per la categoria di lavoro³.

Qualora sussistano i fondi predetti e il lavoratore non vi aderisca, il plafond andrà calcolato avendo a riguardo al 12% del reddito complessivo, con ammontare massimo pari all'importo rappresentato dalla categoria dei redditi diversi⁴.

Si riportano alcuni esempi:

Lavoratore dipendente non iscritto al fondo collettivo di categoria esistente

Reddito di lavoro dipendente	Lire	92.000.000
Altri redditi	Lire	8.000.000
Reddito complessivo	Lire	100.000.000
Contributi complessivamente versati	Lire	20.000.000
Limite percentuale (12% di 100.000.000)	Lire	12.000.000
Limite assoluto	Lire	10.000.000
Importo dei contributi deducibili	Lire	8.000.000

Ciò significa che allorché il lavoratore dipendente, avendo il diritto di iscriversi al fondo di categoria, non lo esercitasse, potrebbe essere svantaggiato dalla indeducibilità in altro modo della contribuzione versata nel periodo di imposta.

³ Tale limitazione non vige per:

- soggetti iscritti a far data da 20 aprile 1993 a fondi di categoria;
- fondo istituito su base contrattuale e non riconosciuto da fonte amministrativa (fondo interno all' azienda),
- fondo pensione chiuso non operante dopo due anni dalla costituzione;
- se il rapporto di lavoro non contempla il TFR (es: alcuni lavoratori del settore edile)

⁴ Per intenderci, rappresenta la categoria residuale dove confluiscono fonti di reddito che non trovano origine nei redditi da lavoro o di impresa, fondiari o di capitale. Un esempio significativo è costituito dai *capital gains* ritratti da redditi finanziari.

Lavoratore dipendente iscritto con quota annuale TFR pari a lire 4 milioni

Reddito di lavoro dipendente	Lire	72.000.000
Altri redditi	Lire	8.000.000
Reddito complessivo	Lire	80.000.000
Contributi complessivamente versati	Lire	20.000.000
Limite percentuale (12% di 80.000.000)	Lire	9.600.000
Limite assoluto	Lire	10.000.000
Importo dei contributi deducibili	Lire	9.600.000
Di cui deducibili dal reddito complessivo (doppio del TFR)	Lire	8.000.000
Di cui deducibili da altri redditi	Lire	1.600.000

Se per la categoria del lavoratore non esiste il fondo di categoria, allora si applicano i parametri succitati.

Quanto riportato vale anche per i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La normativa tributaria contempla disposizioni particolari per le coperture previdenziali che abbiano quali beneficiari persone fiscalmente a carico.

Per ogni tipologia di reddito spetta la deduzione in primis alla persona fiscalmente a carico nel limite dei 5165⁵ €, per la parte eccedente, la deduzione si applica al reddito della persona cui questi è a carico, con i limiti del 12% e dei 5165 €, tenendo conto nel computo del plafond anche dei contributi eventualmente versati per la propria previdenza.

⁵ Non rileva per lei il limite del 12%, con la conseguenza che potrebbe in alcune ipotesi azzerare il reddito complessivo

(A) Reddito della persona fiscalmente a carico	Lire	5.000.000
Contributi versati da (B), soggetto cui (A) è a carico	Lire	10.000.000
Contributi deducibili dal reddito di (A)	Lire	5.000.000
Reddito di (B) cui (A) è a carico	Lire	50.000.000
Contributi versati dal soggetto (B) per la propria previdenza	Lire	4.000.000
Limite percentuale (12% di 50 milioni)	Lire	6.000.000
Limite assoluto	Lire	10.000.000
Importo dei contributi deducibili da (B)	Lire	6.000.000
Di cui deducibili dal reddito di (B) per propria previdenza	Lire	4.000.000
Di cui deducibili dal reddito di (B) per previdenza di (A)	Lire	2.000.000

I contributi ed i premi non dedotti non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dal gestore.

Per evitare fenomeni di doppia imposizione, nel caso di in capienza del reddito che non permetta di sfruttare la deduzione, ciascun sottoscrittore è tenuto ad informare⁶ anche con autocertificazione, dell' esistenza di contributi non dedotti, che andranno esenti da imposizione all' atto dell' erogazione.

Trattamento tributario dei rendimenti finanziari conseguiti dal fondo pensione e tassazione della prestazione pensionistica all' atto dell' erogazione

Come risaputo, il fondo è gravato da una imposizione sostitutiva sul risultato di gestione netto maturato⁷ pari all' 11%⁸.

⁶ Entro il 30 settembre di ciascun anno

⁷ Risultato netto di gestione si ottiene sottraendo a:

- Valore del patrimonio fine periodo (al lordo delle imposte)
- riscatti ed anticipazioni
- trasferimenti ad altri fondi
- prestazioni erogate

i seguenti componenti:

- valore patrimonio ad inizio del periodo (al lordo delle imposte)
- contributi versati
- trasferimenti ad altri fondi
- redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta
- redditi esenti non soggetti ad imposta
- proventi da OICR soggetti ad imposta sostitutiva

Un risultato negativo potrebbe essere portato in deduzione negli esercizi successivi, senza alcun vincolo temporale.

La pensione integrativa corrisposta può essere ripartita in due distinte quote:

- a) la prima, costituita dai contributi dedotti dal contribuente annualmente in sede di presentazione della dichiarazione;
- b) la seconda, identificabile nel rendimento ottenuto dal fondo sottoposta a tassazione sostitutiva con aliquota fissa dell' 11%.

La quota corrispondente alla lettera a) subisce poi un differente trattamento a seconda che venga erogata in forma di

- *rendita*;
- *capitale*.

Nel caso di prestazione erogata sotto forma di *rendita* il reddito verrà qualificato come assimilato a reddito di lavoro dipendente e sarà tassato al netto:

- a) della parte dei contributi versati e non dedotti;
- b) della parte corrispondente ai rendimenti finanziari già tassati⁹;
- c) della parte corrispondente ai redditi di capitale derivanti dai rendimenti del montante maturato che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione¹⁰.

Nel caso di prestazione pensionistica erogata sotto forma di *capitale*, l' importo non potrà superare il 50% del monte contributivo maturato. Anche esso andrà qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, assoggettandolo ad una tassazione separata.

R: reddito di riferimento;

C: prestazione da erogarsi in forma di capitale;

c: contributi non dedotti;

r: redditi già tassati;

Tot. C: totale prestazioni da erogarsi;

N: numero degli anni e frazione dell' anno per i quali il soggetto iscritto ha partecipato al fondo pensione contribuendo al suo finanziamento (non rilevano gli anni di mera iscrizione);

I: imposta relativa al periodo di riferimento;

⁸ Che incide con una riduzione "simbolica" il gravame fiscale rispetto al regime previdente (12,5%), fornendo un miglioramento nel rendimento dell' ordine dello 0,08%!

⁹ Redditi ritratti dal fondo e assoggettati ad imposta sostitutiva dell' 11% o che non hanno subito il prelievo perché già tassati e assoggettati a ritenuta di imposta o ad imposta sostitutiva nella fase di accumulazione ed investimento dei contributi (si veda nota n. 7)

¹⁰ A tali rendimenti si applica un' imposta sostitutiva del 12,5 % nel periodo di erogazione della rendita.

S: aliquote e scaglioni Irpef vigenti nell' anno in cui è sorto il diritto alla prestazione pensionistica;

A: aliquota media dovuta;

Id: imposta dovuta

$$R = \frac{C - c - (r \times C / \text{Tot } C)}{N} \times 12$$
$$I = R \times S$$
$$A = \frac{I}{R} \times 100$$
$$Id = A \times [C - c - (r \times C / \text{Tot. } C)]$$

Nella determinazione di **Id** lo scomputo dei redditi già tassati (**r**) può avvenire a condizione che la prestazione in forma di capitale non ecceda il terzo dell' importo complessivamente maturato alla data di erogazione della prestazione (**Tot. C**)¹¹.

Disciplina tributaria dei Fondi Pensione aperti

L' elemento che differenzia i Fondi pensione aperti, rispetto a quelli chiusi di categoria, è dato dalla facoltà riconosciuta al sottoscrittore di variare il contributo annuale previsto all' atto di adesione.

Come per i fondi pensione chiusi, la prestazione pensionistica può essere erogata in questi modi:

- *in relazione alle prestazioni di anzianità*, nel caso di cessazione dall' attività lavorativa, con età non inferiore a più di dieci anni rispetto a quella stabilita per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e contribuzione di almeno quindici anni al fondo pensione;

¹¹ La tassazione in forma di capitale è esemplificativa, posto che sarà l' ufficio finanziario a provvedere alla liquidazione dell' imposta dovuta in base all' aliquota media di tassazione del contribuente, rilevata sui cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla prestazione.

- *in relazione alle prestazioni di vecchiaia*, con contribuzione di almeno cinque anni al fondo pensione e compimento dell' età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza.

-

La liquidazione del monte contributivo può avvenire sia in forma di rendita periodica che di capitale (nella misura non superiore al 50% del monte contributivo maturato).

Per le deduzioni, per la tassazione dell' accumulo dei contributi, per la tassazione delle prestazioni erogate, si applicano le medesime regole descritte poc' anzi a proposito dei fondi pensione chiusi, nel rispetto del principio di neutralità fiscale.

Per i contributi versati a fondi aperti individuali, il vincolo di capienza (sia quello percentuale, 12%, che quello assoluto, 5165€) va quantificato dopo aver considerato anche i versamenti a forme di previdenza complementare collettive¹².

Nel caso di soggetti che producano reddito di lavoro dipendente, va considerato pure l' ulteriore limite del doppio del TFR maturato in corso d' anno, da destinarsi alla forma collettiva di categoria.

Parimenti, in presenza di fondi pensione chiusi a cui il dipendente non aderisca, il plafond va calcolato sul limite percentuale del 12% del reddito complessivo, mentre il limite massimo dei 5165 € va dedotto dal reddito complessivo al netto dei redditi di lavoro dipendente.

Trattamento tributario delle assicurazioni sulla vita con finalità previdenziali

Le polizze vita a carattere previdenziale soggiacciono allo stesso trattamento fiscale previsto per i fondi pensione chiusi.

Peraltro, al fine di poter usufruire del medesimo regime, occorre che:

- siano stipulati con Imprese di assicurazioni autorizzate dall' ISVAP ad operare in Italia;
- garantiscano l' erogazione di prestazioni pensionistiche di anzianità o vecchiaia al ricorrere dei medesimi requisiti previsti dai fondi pensione;
- consentano la prosecuzione facoltativa dei versamenti entro i cinque anni successivi al compimento dell' età pensionabile e prevedano la facoltà di riscatto secondo le modalità previste per i fondi pensione aperti.

¹² Quindi beneficeranno del bonus fiscale prima i versamenti a fondi mobiliari chiusi e, per il restante, i contributi a fondi pensione aperti individuali.

Per il resto, quanto specificato a proposito dei fondi pensione aperti, vale per le polizze vita a carattere previdenziale

Disciplina fiscale delle polizze assicurative senza finalità previdenziali

Per ciò che concerne la tipologia dei contratti di assicurazione vita senza contenuti previdenziali, occorre distinguere due categorie:

- a) contratti aventi ad oggetto il rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza;
- b) contratti aventi un contenuto prettamente finanziario.

Nell' ipotesi sub a) è riconosciuto il beneficio della detrazione di imposta del 19% sui premi versati, con importo non eccedente 1291 €.

Nell' ipotesi sub b) (polizze unit, unit-linked) il contratto non beneficia di alcuna deduzione per i premi corrisposti e il reddito generato dalla differenza tra il versato ed il riscosso viene qualificato come reddito di capitale, da assoggettarsi ad una imposta sostitutiva del 12,5%.

Tale regime sostitutivo non trova applicazione nel caso in cui i redditi siano percepiti in regime di impresa.

In tale frangente, il reddito ritratti dalla polizza viene attratto nel reddito di impresa e sconta l' imposizione prevista per questa categoria reddituale.

Breve analisi delle prospettive di riforma tracciate nel disegno di legge delega

La riforma della previdenza complementare sembra favorire ulteriormente il contribuente-sottoscrittore.

Vediamo concisamente i punti salienti.

- 1) Per ciò che concerne la deducibilità dei contributi dal reddito complessivo, parrebbe ferma l' intenzione di ampliare i limiti attuali, applicando il beneficio in modo eguale.

- 2) Per quanto compete la tassazione in capo ai fondi pensione, si parla di una riduzione dell' aliquota e, da più parti, si propone una esenzione dalla tassazione in capo ai fondi¹³.
- 3) Alla luce dei limiti che vi sono per l' erogazione in forma di capitale, si pensa di scomputare dall' imposta dovuta dal sottoscrittore all' atto del percepimento i redditi già tassati nel caso in cui l' erogazione avvenga in forma di capitale per un montante superiore ad un terzo.

dott. Fabio Galletti

fgtp1@inwind.it

Per ulteriori informazioni sull' argomento o su materia di tipo legale – tributario, rivolgersi all' indirizzo riportato

¹³ Si passerebbe da modello attuale ETT (esenzione dei contributi, tassazione dell' accumulo, tassazione delle prestazioni) ad un sistema EET (esenzione della tassazione dei contributi, esenzione della tassazione dell' accumulo, tassazione delle prestazioni).